

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Il Presidente

Prot. n° 24/54

d. D'Amico

Bari, li

5 MAG. 1973

Palmer
aug

Onorevole Presidente,

per quanto di competenza Le trasmetto in allegato quanto segue:

- D** a) Disegno di legge della Giunta Regionale "Interventi per la esecuzione di lavori, sistemazione e ampliamento della rete dell'acquedotto" (URGENTE), in un'o al parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento;
- b) ^{proposta} Disegno di legge di iniziativa regionale "Finanziamento, formazione, esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77"
di iniziativa del ~~Consigliere~~ Tarricone.

CONSIGLIO REGIONALE
A D - I V O
5 MAG. 1973
Cel. Classe Fasc.
Prot. N. 5 MAG 1973

15/40

Su ambedue i provvedimenti questa Commissione si è espressa favorevolmente.

Relatore in aula sarà il sottoscritto.

Distinti saluti

[Signature]
(avv. Enzo Sorice)

~~~~~  
On. Prof. Beniamino Finocchiaro  
Presidente del Consiglio Regionale  
S E D E

N° 15 del Reg.

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del  
4 MAG. 1973

- vista la richiesta del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dello art. 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale sul disegno di legge "Interventi per la esecuzione di lavori, sistemazione ed ampliamento della rete dell'acquedotto";
- visto l'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio;
- visto il disegno di legge sopra citato;
- visti gli artt. 1 e 3 del disegno di legge anzidetto;
- vista la legge regionale 5/9/1972, n. 8;
- visto il cap. 335 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 e accertata la disponibilità di L. 600.000.000;
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista dall'art. 1 del disegno di legge di che trattasi ammontante a L. 600.000.000

esprime parere favorevole

- 1) sulla spesa medesima e sulla imputazione della stessa al Cap. 335 bis dello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 "Contributi in capitale all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese per l'esecuzione di opere attinenti al canale principale e integrazione di derivazioni che si istituisce con una disponibilità di L. 600.000.000;


./.

- 2) sulla variazione in diminuzione del cap. 335 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 per l'importo di L. 600.000.000.

p/ 1^ Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

(Avv. Giovanni Margiotta)



INTERVENTI PER LA ESECUZIONE DI LAVORI, SISTEMAZIONE E DI APLIAMENTO  
DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Per la esecuzione delle opere attinenti al canale principale dell'acquedotto pugliese e integrazioni di diramazioni del complessivo importo di L. 2.300.000.000= ed ammesse al contributo statale in capitale nella misura del 70%, in applicazione del D.P.R. 11/3/1968, n.1090, la Regione Puglia assume a carico del proprio bilancio un contributo in capitale nella misura di L. 600.000.000=.

Art. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a deliberare ed erogare il contributo di competenza regionale direttamente all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese in base agli stati di avanzamento dei lavori, visti dai competenti Uffici e con le stesse modalità e con applicazione delle ritenute di garanzia previste per l'erogazione del contributo statale.

Art. 3

La spesa derivante dalla presente legge di L. 600.000.000= farà carico al Cap. 335 bis del bilancio per l'esercizio finanziario 1972, che con la presente legge viene istituito sotto la denominazione "Contributo in capitale all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese per la esecuzione di opere attinenti al canale principale e integrazioni di derivazioni" mediante riduzione di pari importo del fondo stanziato al Cap. 335 del bilancio 1972 "Contributi costanti trentacinquennali per esecuzione di acquedotti, opere igieniche di interesse degli enti locali".

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.